

Il presente **mod. E510** è costituito da 20 pagine



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Contraente: **R. E. M. SRL**

Polizza n: **380568835**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



ASSICURAZIONE
ELETTRONICA

ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Mod. E510

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E EURO

POLIZZA N.	380568835	AGENZIA	FROSINONE (178 00)						
CONTRAENTE/ASSICURATO	R. E. M. SRL	COD. FISCALE	0000002240470605						
domicilio	CONTRADA FERRUCCIA 16 - PATRICA - 03010 - FR								
decorrenza ore 24 del	giorno 13	mese 06	anno 2018	scadenza ore 24 del	giorno 28	mese 10	anno 2019	rateazione	ANNUALE
emissione 1a quietanza	giorno 28	mese 10	anno 2018	polizza emessa il	giorno 13	mese 06	anno 2018		
sostituisce polizza n°	300952511								

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
94,43	20,07	114,50	1.093,60	232,40	1.326,00

ASSICURAZIONE GARANZIE TERREMOTO
E ALLUVIONE

Operanti se indicato il relativo premio
riferito al periodo di assicurazione

Premio: 0,00	Di cui imposta: 0,00
--------------	----------------------

UBICAZIONE DEL RISCHIO

UBICAZIONE PRINCIPALE

Indirizzo	Località	C.a.p.	Prov.
via ferruccia 16/a	patrica	03010	FR

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

CS98																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALLEGATI MODELLI

GIPRY	APTRAC	3503																	
ACQ.	I01	P. VENDITA A	00	GEST.	LIT	P. VENDITA G	00	PART.	LIT										

PARTITE SOMME ASSICURATE

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO IMPONIBILE
1. Unità di elaborazione dati, unità periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, supporti ed apparecchiature ausiliarie, stampanti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
2. Impianti tecnici asserviti ai sistemi di elaborazione dati (impianto di continuità, condizionamento, ecc.)	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
3. Impianti antintrusione, rivelazione incendio, di allarme in genere	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
4. Sistemi fissi di video proiezione	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
5. Apparecchiature per ufficio (esclusi personal computer), centralino telefonico impianto citofono, fax, fotocopiatrici, ed altre apparecchiature similari	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
6. Bilance elettroniche e registratori di cassa	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
7. Apparecchiature elettromedicali e fisicodiagnostiche	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
8. Apparecchiature per laboratori di analisi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
9. Apparecchiature per studi dentistici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
10. Impianti ed attrezzature di laboratorio per scuole ed istituti scolastici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
11. Impianti, attrezzature ed apparecchiature fissi, per studi fotografici	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
12. Apparecchiature portatili o ad impiego mobile	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
13. Mobilio ed arredamento	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
14. Programmi in licenza d'uso	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
15. Ricostituzione dei dati	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
16. Ricostituzione degli archivi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
17. Apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
18. Altre apparecchiature IMPIANTO FOTOVOLTAICO	187.000,00	1.103,30
TOTALE SOMMA ASSICURATA	187.000,00	

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA	PREMIO IMPONIBILE
19. Maggiori costi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
20. Ricorso terzi	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
21. Rischio locativo	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
22. Danni da interruzione di esercizio	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
23. Trasporto	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
24. Partecipazione a fiere, mostre, convegni, apparecchiature presso Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
25. Danni all'hw presso i Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO
26. Danni ad archivi informatici presso i Clienti	NON ASSICURATO	NON ASSICURATO

**TOTALE PREMIO IMPONIBILE AL LORDO
DELL'ARROTONDAMENTO**

1.103,30

TOTALE PREMIO IMPONIBILE CONCORDATO

1.093,60

SCONTO APPLICATO

9,70

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato sotto precisato, con l'avvertenza che tutti gli eventuali importi considerati si intendono al netto della componente fiscale che possa essere recuperata dall'Assicurato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, conduttore delle cose assicurate

Franchigia

Importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo

Franchigia temporale

Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Periodo di indennizzo

Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	Importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	L'impresa assicuratrice
Terrorismo o sabotaggio organizzato	Per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte
Terzi	Tutti coloro che non siano: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, se l'Assicurato è persona fisica; b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), se l'Assicurato non è una persona fisica; c) le persone che sono in rapporto, anche occasionale, di dipendenza con l'Assicurato, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, partecipino manualmente all'attività dichiarata in polizza; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Archivi	Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti di dati
Contratto di assistenza tecnica	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne

Contratto di manutenzione per il software	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato
Copie di sicurezza	Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima quindicinale, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Fatturato	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per prodotti venduti o per servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza svolta nel luogo dichiarato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni resi su vendite ed IVA
Programmi di utente	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati
Programmi in licenza d'uso	Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso
Supporti di dati	Si intende il materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,

salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3

Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4

Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5

Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 6

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7

Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8

Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di

residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9

Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 10

Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Le cose assicurate devono essere installate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate ed essere poste all'interno dei locali facenti parte delle ubicazioni del rischio indicate in polizza.

Art. 11

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni specifiche della Assicurazione elettronica", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originaria, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile.

Art. 12

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 13

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o

manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16**Determinazione
del danno -
Pagamento
dell'indennizzo**

La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 comma d), nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) defalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima è valida a condizione che:

- a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 11 - lettera a).

Art. 17**Valore assicurabile - Assicurazione parziale**

La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell'intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10% (dieci per cento), non si applica la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 C.C., considerando la somma assicurata maggiorata del 10%.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art. 18**Limiti di indennizzo - Franchigie - Scoperti**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società è tenuta a pagare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni partita al netto della franchigia e/o scoperto di polizza.

Per ogni sinistro, qualora non sia applicabile una specifica detrazione indicata nelle Norme Sempre Operanti o nelle Condizioni Speciali, si applica una franchigia di euro 250,00.

3. NORME SEMPRE OPERANTI**1.****Danni da furto**

Il furto delle cose assicurate è indennizzabile unicamente a condizione che venga perpetrato mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato che le contiene. Sono parificati al furto i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto stesso.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di polivinilbutirrale, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6), metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10,00 % con il minimo di euro 750,00; si applica lo scoperto del 25,00 % con il minimo di euro 1.500,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato, senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.

2.**Danni elettrici**

Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) oltre a quanto previsto al punto a), siano installati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.

Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il minimo di euro 250,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 35% con il minimo di euro 500,00.

3.**Atti dolosi**

A parziale deroga della lettera l) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni dovuti ad atti vandalici o dolosi che siano causa di incendio, esplosione, scoppio.

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari ad euro 149.600,00.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,10 %.

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10,00% con il minimo di euro 1.000,00.

4. CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti clausole sono operanti se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce “codici clausole speciali”.

Codice CS98 - Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato

A parziale deroga della lettera l) dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo pari a euro 93.500,00.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,100000‰ .

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di ~~14~~ giorni. In tal caso, trascorsi ~~14~~ giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 15,00% con il minimo di euro 1.000,00.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato dichiara che:

- a) Negli ultimi 3 anni ha subito il seguente numero di sinistri da furto o rapina: **NESSUNO**;
- b) Polizze tuttora in corso per gli stessi rischi con altre Società: **NESSUNO**;
- c) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto.

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali e tutte le altre clausole dei fogli costituenti la presente polizza composta di 20 pagine, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

L'Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art.123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

Contraente/Assicurato

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- Art. 2 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);
 - Art. 4 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
 - Art. 5 (Validità dell'assicurazione solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da altre assicurazioni);
 - Art. 8 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);
 - Art. 12 (Decadenza dal diritto all'indennizzo in caso di rifiuto di consegnare i residui delle parti sostituite);
 - Art. 13 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
 - Artt. 15 e 16 (Procedura per la valutazione del danno e Mandato dei Periti).
- Facoltà di recesso parziale della Norma sempre Operante "3. Atti dolosi" e delle Condizioni Speciali CS98 - "Atti di Terrorismo" e CS99 - Terremoto

Contraente/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore in il

Agente od esattore
